

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5500 del 29/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ECO GF S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Sogliano n. 63/S. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.11
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5687 del 29/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ECO GF S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Sogliano n. 63/S. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.11

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in ma-

teria ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpa e le Province;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16/07/2019, Prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 Marzo 2014, n. 49;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 03/04/2019, acquisita al Prot. Com.le 7615 e da Arpa al PG/2019/60036 del 15/04/2019, da **ECO GF S.R.L.** con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Sogliano n. 63/S, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.11, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura comunale bianca;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 10184 del 06/05/2019, acquisita al PG/2019/71123, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 10/05/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa al PG/2019/74830;

Visto che in data 05/09/2019, 14/10/2019 e 18/11/2019 la ditta ha prodotto documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpa ai PG/2019/137665-138935-161430-176874;

Tenuto conto che con la documentazione integrativa volontaria presentata in data 14/10/2019, la ditta ha comunicato la variazione del corpo recettore dello scarico, inizialmente previsto in fognatura comunale bianca, ora convogliato nella rete fognante comunale nera;

Atteso che per quanto sopra i titoli abilitativi richiesti sono:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura comunale nera;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 18346 del 29/08/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/133806, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della "Dichiarazione sostitutiva della documentazione di impatto acustico" e del documento denominato "Chiarimento in merito all'impatto acustico" allegati all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 03.04.2019 ed assunta al*

protocollo comunale al n. 7615/2019, con la presente **si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione**”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/09/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura comunale: Atto Prot. Com.le 24110/2019 del 12/11/2019 acquisito da ArpaE al PG/2019/174347 a firma del Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che è stata acquisita in data 09/07/2019 comunicazione antimafia liberatoria per la ditta ECO GF S.R.L. ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ECO GF S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ECO GF S.R.L.** (C.F./P.IVA 04203030400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Sogliano n. 63/S, **per l'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.11.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura comunale nera.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

Il Delegato Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **ECO G.F. S.r.l.**, al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 03.04.2019, e acquisita al PG di Arpae n. 60036 del 15.04.2019, e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 comprensiva dell'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Amendola n. 11;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione della ditta di gestire rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14;

Vista la nota PG n. 90197 del 07.06.2019, con cui l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpae acquisita al PG n. 106907 del 08.07.2019, inerente l'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 209/03 effettuato presso l'impianto in oggetto da cui risulta quanto segue:

- *“all'interno del capannone sono stati organizzati gli spazi come riportati nella planimetria allegata all'istanza di AUA;*
- *la pavimentazione interna al fabbricato è in buono stato è realizzata in conglomerato cementizio e la griglia presente nel precedente sopralluogo è stata correttamente chiusa (cementata);*
- *all'esterno del capannone, nel piazzale ove è previsto lo stoccaggio dei rifiuti, non è stato ancora realizzato né la pavimentazione né l'impianto di “prima pioggia”;*
- *è presente la recinzione attorno al sito;*
- *è presente il materiale assorbente per sversamenti accidentali;*
- *è presente la strumentazione per la rilevazione di materiale radioattivo.”;*

Considerato che la presenza di un'adeguata pavimentazione e di un adeguato sistema di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche sono requisiti necessari previsti dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98 e dal D.Lgs. 209/03, e che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è ricompreso nell'AUA;

Ritenuto pertanto necessario disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** sul piazzale esterno possa avvenire esclusivamente a seguito **dell'accertamento** dell'avvenuta realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e della relativa pavimentazione **da parte del Servizio Territoriale di Arpae**, fatti salvi gli eventuali adempimenti di natura urbanistico-edilizia;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota acquisita al PG n. 71835 del 07.05.2019, come integrata con nota acquisita al PG n. 134348 del 30.08.2019, con cui il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso il proprio parere di conformità

urbanistico – edilizia favorevole da cui risulta quanto segue:

“... Le norme del R.U.E. approvato prevedono per l'area in oggetto: Zona A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

*Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto **la conformità dell'intervento** con le NTA del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto **la conformità e la compatibilità urbanistico – edilizio** dell'attività produttiva denominata “ECO G.F. Srl” con sede in via Amendola n. 11 a Savignano sul Rubicone.*

Si precisa che per l'attività in oggetto questo Comune ha rilasciato CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ n. 50/2018 in data 18.09.2018.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'allegato 1 punto 1 del D.lgs. 209/2003 il centro di raccolta non ricade:

- in area individuata nei piani di bacino;*
- in aree naturali protette;*
- nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico;*
- in aree esondabili;*
- in aree con presenza di beni storico, artistici, archeologici e paleontologici;*

Il centro di raccolta ricade all'interno del perimetro del centro abitato.

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e del sopra citato sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpa, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14, per quanto applicabili all'impianto, ad esclusione del piazzale esterno dove è prevista la messa in riserva dei rifiuti;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 60036 del 15.04.2019 denominato “Tavola Unica Layout attività”, scala 1:100, a firma dell'ing. P. Brandolini

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ECO G.F. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Sogliano n. 63/S, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone – Via Amendola n. 11**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 100210, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, limitatamente ai cascami di lavorazione: 100299,	R13	15	1000	---

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
	120199				
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 e limitatamente ai cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13	15	600	---
5.6 – Rottami elettrici ed elettronici	160214, 160216, 200136, 200140	R13	2,5	150	---
5.7 – Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	5	20	---
5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	5	150	---
5.16 – Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114, 110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13	5	150	---
5.19 – Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	160214, 160216, 200136	R13	2,5	24	---
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	0,5	3	---
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi	030199, 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	0,5	3	---

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) **L'avvio delle operazioni di gestione rifiuti sul piazzale esterno** potrà avvenire esclusivamente a seguito di:
- trasmissione ad Arpaе – SAC da parte della ditta di copia della **comunicazione di fine lavori** inerenti la realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e della relativa pavimentazione trasmessa al Comune in conformità alla normativa edilizia;
 - **accertamento** dell'avvenuto adeguamento dell'impianto ai requisiti previsti dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98 e dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 anche per la parte esterna **da parte del Servizio Territoriale di Arpaе**;
 - comunicazione da parte di Arpaе - SAC alla ditta **ECO G.F. S.r.l.** di **positivo riscontro** in merito all'avvenuto adeguamento del piazzale esterno;
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- f) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- g) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà

essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

- h) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpaе i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta ECO G.F. SRL, relativamente all'attività di recupero rifiuti metallici ubicata in via Amendola 11, Prot. Com.le 7615 del 03/04/2019 e successive integrazioni;
- il parere favorevole n. 103607/2019 di HERA SPA, acquisito al Prot. Com.le 23568 del 05/11/2019;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	ECO G.F. SRL
Indirizzo insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA AMENDOLA 11
Destinazione uso insediamento	RECUPERO RIFIUTI METALLICI
Potenzialità insediamento:	100 mc/anno
Tipologia scarico:	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico:	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento:	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DESTRA 1950, FIUMICINO - SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Via Amendola n. 11 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia piazzale di stoccaggio cassoni 119 mq.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Entro **tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il referto analitico dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Zinco, Rame, Idrocarburi totali.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia mc 1,00 (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
disoleatore con filtro a coalescenza mc 3,00 (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
14. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
15. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque

reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.